

## CAPITOLO VI

# L'ATTIVO CIRCOLANTE. LE RIMANENZE

di Nicola Di Cagno\* – Pierluca Di Cagno\*\*

SOMMARIO: **1.** Premessa. – **2.** Le rimanenze di bilancio. – **3.** Le rimanenze fisiche di magazzino. – **3.1.** Problemi valutativi delle rimanenze di magazzino. – **3.2.** Rimanenze di magazzino e inventariazione. – **3.3.** Classificazione e rilevazione iniziale delle rimanenze. – **3.4.** I metodi per la determinazione del costo. – **3.5.** Aspetti applicativi dei metodi di rilevazione delle rimanenze di beni fungibili. – **3.6.** L'informativa sulle rimanenze di magazzino in Nota Integrativa. – **4.** I lavori in corso su ordinazione. – **4.1.** Classificazione e rilevazione iniziale dei lavori in corso su ordinazione. – **4.2.** I costi e i ricavi di commessa. – **4.3.** Il criterio della commessa completata. – **4.4.** Il criterio della percentuale di completamento. – **4.4.1.** I metodi di calcolo della percentuale di completamento. – **4.4.2.** Adeguatezza dei sistemi informativo-contabili e rappresentazione contabile SAL. – **4.5.** I costi di acquisizione della commessa e i costi pre-operativi. – **4.6.** La *disclosure* dei lavori in corso su ordinazione

### 1. Premessa\*

Occorre subito chiarire che il significato di Attivo Circolante, come previsto dal D.Igs. 127/91 e confermato dal Decreto 139/2015, non corrisponde al convenzionale concetto secondo cui il limite temporale dell'anno ne determina la collocazione. Abbiamo, invero, già rilevato come l'iscrizione degli elementi patrimoniali sottenda al criterio della destinazione. Il raggruppamento comprende quattro classi, esposte secondo un ordine di liquidità crescente:

C.	Attivo circolante:
	I – Rimanenze
	II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
	III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	IV – Disponibilità liquide

## 2. Le rimanenze di bilancio\*

Facendo riferimento al concetto di rimanenza, è noto che, in senso ampio, tutti gli elementi patrimoniali esistenti in un dato momento nell'impresa in funzionamento possono considerarsi dei resti (e quindi delle rimanenze) del fluire dei valori connesso al processo economico-produttivo della gestione<sup>1</sup>. Vero è che la dottrina aziendale ha da tempo ritenuto di non adottare tale concetto estensivo, limitando il perimetro a quella parte del patrimonio riconducibile ai fattori produttivi a fecondità semplice che denotano generalmente un orizzonte economico di durata breve, costituendo a tutti gli effetti elementi dell'attivo circolante<sup>2</sup>.

Si segnala che le rimanenze in questione possono assumere differente connotazione in funzione della tipologia di processo produttivo svolto dall'impresa, in quanto, è possibile distinguere<sup>3</sup>:

- a) le imprese che producono *serie di prodotti* (per lotti o in linea). Trattasi di produzioni in cui il prodotto risulta ottenuto in quantità molto elevate e ciò senza che, a monte, esista necessariamente un ordine da un predeterminato cliente.
- b) le imprese che operano *su commessa*, le quali si caratterizzano per il fatto che il prodotto viene realizzato su richiesta del cliente e per cui spesso si è in presenza di strutture specifiche e riferibili a prodotti molto complessi e di dimensione rilevante, la cui realizzazione richiede frequentemente molto tempo (cosiddette *opere ultrannuali*).

In relazione a ciò, discendono inevitabili differenze tra le 'rimanenze' del primo tipo (generalmente denominate anche rimanenze di

<sup>1</sup> P.E. CASSANDRO, *Le aziende. Principi di ragioneria*, IV ed., Cacucci, Bari, 1965, p. 196.

<sup>2</sup> In effetti, gli stessi risconti attivi rappresentano, sul piano economico-contabile, dei resti del processo produttivo assimilabili alle rimanenze fisiche di magazzino. P.E. CASSANDRO, *Le aziende*, cit., p. 205.

<sup>3</sup> N. DI CAGNO, 'La struttura aziendale. La componente mezzi', in N. Di Cagno-S. Adamo-F. Giaccari, *L'azienda. Finalità-Struttura-Amministrazione*, Cacucci, Bari, 2019.

magazzino) e quelle connesse alle commesse (ordinariamente denominate *lavori in corso su ordinazione*). In effetti, pur avendo in comune la caratteristica di essere utilizzazioni non ancora avvenute alla fine di un esercizio, le rimanenze di magazzino rappresentano a tutti gli effetti dei 'resti' dell'esercizio gestionale in chiusura identificabili in beni grezzi, in corso di lavorazione o finiti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti). Anche le rimanenze di lavori su ordinazione rappresentano delle produzioni in corso di svolgimento, con la significativa differenza che riguardano la realizzazione di una o più opere particolarmente complesse (l'opera finita) che si determinano progressivamente lungo un periodo pluriennale.

Sulla base di tale distinzione, procederemo nel seguito dell'esposizione, trattando dapprima le rimanenze di magazzino e successivamente i lavori in corso su ordinazione.

### **3. Le rimanenze di magazzino\***

La realtà economica di alcune imprese si caratterizza per la consistente presenza nella combinazione produttiva di fattori produttivi a fecondità semplice di tipo materiale variamente destinati:

- alla *vendita diretta*, come nel caso delle imprese mercantili che attuano processi di compravendita di beni, senza che intervenga alcun intervento modificativo del fattore acquisito. Si parlerà in tal caso di *merci*;
- ad un *processo di trasformazione*, il quale, tipico delle imprese industriali, implica l'acquisizione di specifici beni che acquisiti in forma grezza (*materie prime, sussidiarie e di consumo*) risultano combinati con altri fattori produttivi (a fecondità semplice e fecondità ripetuta) per l'ottenimento dell'*output* finale variamente elaborato (*prodotti finiti*) destinato alla successiva vendita.

Ora, è evidente che il processo di trasformazione delle imprese industriali si sviluppa lungo una serie di fasi (combinazione, esecuzione del processo lavorativo ed ottenimento del prodotto finito) che richiede tempi più meno lunghi che variano in funzione del tipo di bene prodotto. Da ciò discende la possibilità di individuare vari livelli intermedi tra i fattori grezzi e il prodotto finito che si connotano in relazione allo stato di avanzamento del processo di trasformazione. Il riferimento è a quei beni per i quali l'*iter* di trasformazione non è ancora completato, per cui si parlerà variamente di *semilavorati* o di

*prodotti in corso di lavorazione*. Trattasi di materie in corso di trasformazione che, pur non potendosi identificare come prodotti finiti, hanno raggiunto una fase del processo di trasformazione che le rende, entro una certa misura, ben definite.

In tutti i casi (materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci), fin dove ancora presenti all'interno dell'impresa, rispetto al completamento del processo produttivo inteso in senso economico, essi rappresentano a tutti gli effetti mezzi ancora da utilizzare (appunto delle rimanenze) per il conseguimento del reddito e per la creazione di valore economico dell'impresa<sup>4</sup>. È in tale prospettiva di futura produzione economica che le rimanenze di magazzino, unitamente agli altri fattori produttivi non ancora utilizzati, denotano la presenza di cicli ancora in corso di svolgimento.

### **3.1. Problemi valutativi delle rimanenze di magazzino**

Come affermato, le rimanenze sono valori economici comuni a due esercizi, espressione dei processi produttivi non conclusi alla fine dell'esercizio o periodo amministrativo. Nel caso delle *rimanenze di magazzino* si parla di fattori produttivi a fecondità semplice di diversa natura, acquisiti nel corso dell'esercizio mediante l'acquisto sul mercato o nelle diverse fasi del processo di trasformazione tecnico-economica all'interno dell'azienda, non ancora utilizzati o non ancora realizzati con la vendita sui mercati. Il principio della correlazione tra costi e ricavi di competenza dal quale discende la configurazione dell'esercizio, inteso come unità economica relativa, comporta che il valore dei beni economici rientranti tra le rimanenze di magazzino debba essere sottratto dall'insieme dei componenti negativi del risultato economico, in quanto fattori produttivi per i quali non si è concluso il ciclo produttivo e per i quali è atteso il futuro flusso di ricavo<sup>5</sup>.

Le rimanenze di magazzino assurgono, allora, ad elementi attivi del capitale di funzionamento, destinati all'impiego nei cicli produttivi del successivo esercizio, nel quale concorreranno al risultato economico come componenti negativi. Esse rappresentano il legame più evidente tra due esercizi successivi configurando nell'esercizio nel quale vengono rilevate componenti positivi di reddito, che stornano i costi già imputati, ed elementi del capitale; nell'esercizio successivo in cui ver-

<sup>4</sup> P.E. CASSANDRO, *Le aziende*, cit., pp. 196-197.

<sup>5</sup> G. ZAPPA, *Il reddito di impresa. Scritture doppie. Conti e bilanci di aziende commerciali*, II ed., Giuffrè, Milano, 1939, p. 639.

ranno utilizzate o realizzate, componenti negativi del risultato economico.

La rilevazione delle rimanenze deriva dalla peculiarità della gestione che è, di per sé, dinamica ed unitaria nel tempo, concretizzandosi in un continuo flusso di costi e ricavi. La necessità di configurare l'esercizio, al fine della determinazione del risultato economico, impone di discernere i costi e i ricavi che correttamente possono essere correlati. La competenza economica di alcuni costi risulta comune, sovrapponendosi a due esercizi, condizionando la determinazione del risultato di periodo.

Il problema della valutazione delle rimanenze è di notevole rilievo, sia per la rilevanza che presentano tali valori, sia perché i criteri applicativi comportano determinazioni notevolmente difformi dei risultati economici degli esercizi. Per comprendere la delicatezza del procedimento valutativo delle rimanenze è opportuno, in via preliminare, circoscrivere i contorni analizzando la diversa natura delle scorte di magazzino.

Come si evince le prerogative dei beni economici che costituiscono le scorte sono notevolmente diverse. Ne fanno parte *i prodotti* e le *merci* destinati ad essere vendute sul mercato senza la necessità di ulteriori fasi di trasformazione. Le merci, peraltro, sono rilevate nella contabilità generale sulla base del prezzo, del valore di scambio pattuito al momento del loro acquisto; i prodotti finiti, di converso, attribuendo i costi sostenuti nel processo di produzione.

Le altre rimanenze, invece, rappresentano beni economici che saranno sottoposti ad altre fasi di trasformazione. Le *materie prime* sono fattori produttivi che devono essere immessi nel ciclo produttivo, così come *i beni di consumo* e le *materie sussidiarie* che svolgono una funzione strumentale. *I prodotti in corso di lavorazione* sono il risultato di produzioni interne che devono essere ultimate. Come già visto, anche *i semilavorati* esprimono beni economici da sottoporre ad ulteriori lavorazioni, ma già presentano caratteristiche ben individuate, di prodotto intermedio, che può essere anche acquistato sul mercato (*semilavorato di acquisto*) ovvero provenire da produzione interna (*semilavorato di produzione*).

Una parte della dottrina sostiene che, essendo le rimanenze beni comuni a due esercizi per i quali non si è concluso il ciclo produttivo, la loro valutazione deve consentire di scindere il margine in corso di formazione tra i due esercizi, secondo una corretta attribuzione, in modo da correlare i costi ai ricavi che si otterranno dal realizzo mediato o

immediato<sup>6</sup>. Presupposto di tale scissione è la determinazione dei costi sostenuti, dei costi ancora da sostenere e il presupposto ricavo. In tale ottica, si pone il riferimento zappiano al *presunto valore di futuro realizzo*, ossia al prezzo (al netto delle spese di vendita) realizzabile tenendo conto delle tendenze del mercato<sup>7</sup>. Tale impostazione, pur avvallata da un indubbio rigore logico, si scontra con l'incertezza del metodo in considerazione dell'estrema difficoltà di stimare i parametri di riferimento<sup>8</sup>.

Una metodologia, economicamente meno puntuale, ma più verificabile muove dal confronto tra il costo e il presunto valore di realizzo<sup>9</sup>. L'adozione del costo o del presunto valore di realizzo, a prescindere (al momento) da ogni altra riflessione, influenza in modo rilevante il risultato economico degli esercizi.

Quando le rimanenze sono valutate al loro valore di costo consegue il rinvio del margine all'esercizio successivo, contraendo il risultato economico dell'esercizio in chiusura<sup>10</sup>. Ciò è valido, ovviamente, se il costo è di minor valore rispetto al presunto ricavo. Di converso, se la valutazione è basata sul presunto valore di realizzo, mediato o immediato, si verificherebbe, sempre nell'ipotesi di costo minore, un'attribuzione all'esercizio in chiusura degli utili in corso di formazione<sup>11</sup>.

La valutazione al costo è, ad evidenza, più prudentiale e ha le caratteristiche di maggior obiettività soprattutto se coincide con un valore di scambio, come nel caso delle merci, delle materie prime, ecc. Nel caso, invece, di costo che deriva dall'imputazione di costi diretti e dalla attribuzione di costi indiretti, comuni, allora il grado di obiettività decresce. L'adozione del criterio del presunto ricavo implica già per acquisita la conoscenza dei risultati finali dei cicli produttivi, ma occorre ribadire l'incertezza che grava sulla determinazione del futuro andamento dei prezzi.

<sup>6</sup> Sul punto: V. CODA, 'I bilanci <interni> di esercizio e di rivalutazione', in V. Coda-G. Frattini, *Valutazioni di bilancio. Principi economici. Norme civili. Norme fiscali e direttive comunitarie*, Lue, Venezia, 1984, pp. 36-38; F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, V ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 226 ss.

<sup>7</sup> G. ZAPPA, *Il reddito di impresa*, cit., p. 641 con riferimenti bibliografici agli economisti Pantaleoni e Ferrara. In senso concorde: P.E. CASSANDRO, *Le rilevazioni aziendali*, III ed., Cacucci, Bari, 1979, pp. 136-139.

<sup>8</sup> Per un'ampia e approfondita rassegna dottrinale sulle rimanenze di bilancio. R. D'ALESSIO, *La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa. Un'interpretazione storico dottrinale*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 102 ss.

<sup>9</sup> U. DE DOMINICIS, *Lezioni di ragioneria, Capitale, costi, ricavi e reddito*, Parte seconda, Vol. IV, Azzoguidi, Clue, Bologna, 1966, p. 38 ss.

<sup>10</sup> Peraltro si rende necessario identificare a quale configurazione di costo ci si debba riferire (costo primo, costo totale, costo complessivo, ecc.). G. ZAPPA, *Il reddito di impresa*, cit., p. 635.

<sup>11</sup> Anche nel caso del valore di realizzo occorre distinguere il valore corrente di realizzo da quello di futuro realizzo desumibile dall'andamento del mercato. G. ZAPPA, *Il reddito di impresa*, cit., p. 638.

### 3.2. *Rimanenze di magazzino e inventariazione*

Propedeutica ai fini della rilevazione e attribuzione di valori ai beni del magazzino è la sua inventariazione, ossia la sequenza di operazioni necessarie per la ricognizione dei beni in parola. Tali operazioni si identificano essenzialmente con le seguenti fasi<sup>12</sup>:

- 1) ricerca degli oggetti da inventariare;
- 2) descrizione e classificazione, ossia formazione di categorie dei vari componenti, secondo relazioni di affinità e di omogeneità.

In stretta connessione con le operazioni di inventariazione fisica, si pone la rilevazione dei dati in contabilità, da cui principali distinte modalità di tenuta della contabilità<sup>13</sup>:

- ***sistema intermittente***;
- ***sistema permanente***.

Nel primo caso (*sistema intermittente*), si tratta di rilevazioni cicliche attraverso le quali, in relazione sia agli obblighi di legge sull'inventario (art. 2217 Cod. Civ.), sia alla redazione del bilancio si procede alla redazione dell'inventario annuale. Nello specifico, il dato riveniente da tale inventario si forma esternamente alla contabilità, generalmente attraverso la tenuta di una *contabilità di magazzino* che agevoli la conoscenza di tale informazione.

Nell'ipotesi di adozione del *sistema permanente*, assume rilievo l'impostazione in base alla quale durante l'esercizio e, quindi nell'ambito delle scritture di esercizio di Co.Ge. risultano rilevati in P.D. anche gli effetti economici discendenti dagli scambi interni (*sistema unico*)<sup>14</sup>. Ciò avviene mediante l'adozione di appositi conti volti a rilevare le grandezze (stimate) che compongono la determinazione dei costi di produzione, con ciò rilevando in Co.Ge. tutti i relativi movimenti a livello di rimanenze iniziali, acquisti, passaggi in lavorazione<sup>15</sup>. In estrema sintesi, la logica di funzionamento posta alla base dei

<sup>12</sup> P.E. CASSANDRO, *Le rilevazioni aziendali*, cit., p. 100 ss.

<sup>13</sup> M. FANNI-L. COSSAR, *Il metodo contabile*, NIS, Roma, 1994, p. 115 ss. Per approfondimenti sugli aspetti contabili: F. IMPERIALE, 'La rilevazione delle rimanenze di magazzino', in S. Adamo, *Le rilevazioni di esercizio, Scritture complesse e sintesi periodiche*, Cacucci, Bari, 2013, p. 467 ss.

<sup>14</sup> Trattasi del sistema contabile propugnato da: F. BESTA, *La Ragioneria*, Vol. I, II ed., Vallardi, Milano, 1909, e riproposto, con varianti, da: U. DE DOMINICIS, *Lezioni di ragioneria. La contabilità generale e la contabilità analitica d'esercizio delle imprese*, vol. V, II ed., Azzoguidi, Bologna, 1986, p. 427 ss.

<sup>15</sup> A tal fine, si attivano in Co.Ge. i cosiddetti *c/lavorazione*, ossia dei conti che, mediante il loro inserimento nelle scritture di esercizio, permettono la rilevazione continua degli effetti degli scambi interni. Trattasi, in definitiva, di conti tipici delle imprese industriali destinati a determinare il costo di prodotto quale espressione stimata dei consumi di fattori produttivi necessari per l'ottenimento dei prodotti finiti da destinare alla vendita.

relativi c/lavorazione attivati in Co.Ge. genera la possibilità di effettuare in vari momenti dell'esercizio (e quindi non solo alla chiusura dello stesso, come invece prevede l'inventario intermittente) il calcolo economico connesso agli scambi interni, da cui la denominazione di *inventario permanente* del procedimento in questione<sup>16</sup>.

Ora, è evidente che, indipendentemente dal sistema adottato (unico o integrato) l'importanza di una corretta esecuzione delle operazioni di inventariazione e la presenza di rilevazioni inventariali di tipo permanente (*contabilità di magazzino*) appare aspetto irrinunciabile per le aziende che presentano significative consistenze di magazzino<sup>17</sup>. A tal proposito, non si manca di sottolineare come in passato gli stessi principi contabili riportavano un'appendice con l'indicazione di alcuni accorgimenti procedurali per lo svolgimento dell'inventario fisico e cioè<sup>18</sup>:

- fermo totale o parziale dell'attività di produzione;
- assegnazione di personale competente;
- predisposizione di programma d'inventario fisico dettagliato con istruzioni per gli addetti;
- effettuazione del conteggio con adeguata documentazione (ad es. schede pre-numerate);
- analisi degli scostamenti di entità rilevante tra quantità fisiche e quantità per rilevazioni permanenti;
- introduzione di accorgimenti necessari per l'appropriata contabilizzazione delle operazioni di chiusura esercizio e inizio esercizio successivo (cosiddetto *cut off*).

### 3.3. *Classificazione e rilevazione iniziale delle rimanenze*

La classe *Rimanenze* (tipica delle aziende industriali e commerciali) accoglie i fattori produttivi a fecondità semplice non ancora utiliz-

<sup>16</sup> Tale impostazione si riconduce a: F. BESTA, *La Ragioneria*, vol. I, cit.; U. DE DOMINICIS, *Lezioni di ragioneria*, vol. V, cit., p. 435 ss. A sostenere la validità del procedimento, più recentemente: M. FANNI-L. COSSAR, *Il metodo contabile*, cit., p. 115.

<sup>17</sup> Le rilevazioni permanenti forniscono: *dati storici*, che unitamente ai programmi di produzione, costituiscono una base utile per determinare la quantità e la frequenza di ordinazione dei materiali; *informazioni correnti* sulla disponibilità dei prodotti giacenti per far fronte alle richieste dei clienti; *informazioni di base* per effettuare un organico e documentato inventario fisico su base rotativa. Esse, inoltre, costituiscono uno strumento di controllo interno che permette la comparazione tra quantità contabili e quantità per inventario fisico (e attraverso l'analisi degli scostamenti la possibilità di individuare errori, ammanchi ecc., contribuendo a fornire informazioni per individuare materiali obsoleti e di lento esito. Sulle metodologie in parola: D. AMODEO, *Le gestioni industriali produttrici di beni*, Utet, Torino, 1956, p. 213.

<sup>18</sup> OIC<sub>13</sub>, *Le rimanenze di magazzino*, 2005, Allegato II.



zati alla fine dell'esercizio. La composizione della stessa si articola in cinque voci:

- 1) *materie prime, sussidiarie e di consumo*;
- 2) *prodotti in corso di lavorazione e semilavorati*;
- 3) *lavori in corso su ordinazione*;
- 4) *prodotti finiti e merci*;
- 5) *acconti*

Essa risponde ad una logica classificatoria basata sui differenti criteri di valutazione adottabili, che è decisamente più chiara rispetto al passato.

Le voci 1, 2 e 4 costituiscono gli elementi costitutivi del 'magazzino', area di particolare rilevanza nell'ambito delle aziende industriali e mercantili.

Notiamo come la voce sub 1) *Materie prime, sussidiarie e di consumo* raggruppi quei fattori produttivi i quali, man mano che si utilizzano, si incorporano come utilità economiche e, quindi, come valori nei prodotti o servizi che l'azienda produce.

Per ciò che concerne, invece, *i prodotti in corso di lavorazione e i semilavorati*, rileviamo che, mentre la dottrina ragioneristica distingue le due tipologie di fattori ritenendole rispettivamente espressione di processi di fabbricazione in corso ed elementi del prodotto finito acquistati da terzi, il legislatore non pare accogliere tale interpretazione. Ciò si desume anche dallo schema di Conto Economico. L'assenza in esso di una specifica voce di acquisto per i semilavorati, lascia propendere per una strana soluzione che prevede l'utilizzo di due termini differenti per dei fattori che la norma considera, anche ai fini valutativi, del tutto simili, allontanandosi, perciò, dalla corretta interpretazione dottrinale. Da ciò ne consegue che<sup>19</sup>:

- *i semilavorati di acquisto* dovrebbero classificarsi unitamente alle materie prime (voce 1);
- *i semilavorati di produzione* si dovrebbero appostare con i prodotti in corso di lavorazione (voce 2)

Infine, *i prodotti finiti e le merci* il cui carattere di rimanenza, è noto, deriva dal fatto che 'pur non potendosi considerare tecnicamente come dei fattori produttivi, si può, dal punto di vista della formazione del reddito, occorre considerarli... mezzi per conseguire il reddito

<sup>19</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 4.

stesso, mezzi di cui, nel periodo dato, non si è ancora verificata l'utilizzazione'<sup>20</sup>.

Pienamente condivisibile è, invece, l'indicazione separata dei *Lavori in corso su ordinazione*. Trattasi, invero, di quei lavori (meglio noti come "commesse pluriennali"), riscontrabili frequentemente nel settore cantieristico e meccanico, che si protraggono per più esercizi e, quindi, soggetti ad un criterio di valutazione specifico.

### LA RILEVAZIONE INIZIALE

Nelle scorte nell'attivo circolante si intende compreso l'intero volume, ivi compresa l'eventuale "scorta permanente"<sup>21</sup>. Inoltre, nell'ambito delle rimanenze di magazzino si devono includere non solo quelle presenti presso gli stabilimenti e i magazzini della società, ma anche quelle presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc. ovvero le merci/materie cosiddette 'viaggianti' (ossia già acquisite, ma ancora in fase di consegna)<sup>22</sup> allorquando, secondo le modalità dell'acquisto, siano stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegne con clausola FOB ovvero presso stabilimento/magazzino del fornitore)<sup>23</sup>.

I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito che di solito coincide con il trasferimento del titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite<sup>24</sup>. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> P.E. CASSANDRO, *Le aziende*, cit., p. 154.

<sup>21</sup> La nozione di 'scorta permanente' attiene un livello di magazzino (materie, merci e prodotti) che dovrebbe essere sempre presente in azienda per le esigenze di esercizio. Il concetto si deve a E. Schmalenbach che riteneva fondamentale, soprattutto nelle imprese mercantili, la costituzione di una 'scorta vincolata' (*gebundene Vorräte*) per far fronte alle oscillazioni delle richieste della clientela, al punto da individuare un limite minimo (*eiserner Bestand* ossia 'scorta di ferro') al di sotto del quale non dovrebbe mai scendersi, al fine di evitare danni o inconvenienti al normale funzionamento dell'impresa. E. SCHAMLENBACH, *Dynamische Bilanz*, IV ed., Lipsia, 1926, pp. 199-200.

<sup>22</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, parr. 18. Sono, invece, esclusi i beni di terzi ricevuti in visione, prova, conto lavorazione e/o deposito, ecc.

<sup>23</sup> Di specifica utilità, a tal fine, la conoscenza delle clausole commerciali adottate a livello internazionale (*Incoterms*). F. BAVA-A. DEVALLE, *Bilancio 2017*, Eutekne, Torino, 2018, pp. 336-337.

<sup>24</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, parr. 16-17.

<sup>25</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 18.

Il criterio previsto dal codice Civile è quello del *minor valore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*<sup>26</sup>.

**Art. 2426 Codice Civile - Criteri di valutazione**

*1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:*

*1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;*

.....

.....

*9) le rimanenze..... sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;*

*10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;*

*11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.*

Il *costo* è il valore al quale possono essere iscritte le rimanenze e varranno per la loro configurazione gli stessi principi posti per le immobilizzazioni. Esso è definibile come il costo di acquisto per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo, oppure come il costo di produzione per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione<sup>27</sup>. Alcuni chiarimenti, si rendono opportuni.

In particolare, il *costo di acquisto* delle materie prime e delle merci si indentifica con il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori (spese di trasporto, spese di dogana ed altre spese imputabili alle

<sup>26</sup> Trattasi di un criterio (quello del *minor valore*) tanto diffuso e consolidato a livello normativo, quanto controverso nel dibattito dottrinale aziendale, con autorevoli posizioni in decisa contrapposizione tra loro. Per un'analisi comparativa: R. D'ALESSIO, *La valutazione delle rimanenze*, cit., p. 138 ss.

<sup>27</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 5.

materie, il tutto al netto di resi, sconti commerciali (cioè in fattura), abbuoni e premi<sup>28</sup>.

Il *costo di produzione* si riconduce, invece, all’insieme di tutti i costi diretti e della quota ragionevolmente imputabile al prodotto di costi indiretti, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il “prodotto” può essere utilizzato<sup>29</sup>. In sostanza, il costo di fabbricazione include i costi dei materiali utilizzati, il costo della manodopera diretta, i semilavorati, gli imballaggi. Nell’ambito dei costi indiretti si possono includere stipendi, salari e oneri afferenti la manodopera indiretta, ammortamenti economico-tecnici, manutenzioni e riparazioni, materiali di consumo<sup>30</sup>. L’imputazione delle spese generali di produzione si connette con le spese di produzione comuni, sia di natura variabile (materiali di consumo, manodopera indiretta), sia di natura fissa (assicurazioni, affitti). L’imputazione di tali spese deve seguire criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola impresa e che possono ricondursi alle metodologie derivanti dalla contabilità analitica. A seconda del riferimento (su base unica o multipla) i parametri di distribuzione possono essere rappresentati variamente da: ore dirette di manodopera, costo di manodopera, ore macchina, costo primo, ecc.<sup>31</sup>. Il legislatore esplicitamente esclude dal costo di produzione l’imputazione dei costi di distribuzione. Ciò ci sembra corretto, in quanto i costi di distribuzione non sono direttamente riferibili al processo di produzione e soprattutto perché si tratta di costi non ancora sostenuti<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza. OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 42.

<sup>29</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 8.

<sup>30</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 24.

<sup>31</sup> L’ammontare dei costi generali fissi attribuito a ciascuna unità prodotta non deve aumentare in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. Infatti, nel caso in cui, per varie ragioni, non si raggiunga lo sfruttamento della capacità produttiva normale di un impianto, la ripartizione dei costi generali fissi di produzione sulla base di un livello effettivo di produzione inferiore ai livelli normali per quell’impianto si concretizzerebbe nell’attribuzione alle rimanenze di magazzino di maggiori costi dovuti al mancato utilizzo della capacità produttiva normale. Tali maggiori costi non attribuibili ai prodotti in rimanenza sono rilevati come costi dell’esercizio. Nel caso di utilizzo della capacità produttiva oltre il livello considerato normale, la ripartizione dei costi generali fissi sui prodotti avviene sulla base della capacità produttiva effettiva, al fine di evitare che il valore delle rimanenze risulti superiore al costo sostenuto. OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 29-30. Per alcuni esempi applicativi. E. SANTESSO-U. SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio di esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano, 2016, pp. 357-359.

<sup>32</sup> Pure si escludono i costi di natura eccezionale o anomali; ad esempio: i costi di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro (a meno che non siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione), i costi di riparazione di natura eccezionale dovute ad eventi quali incendi, trombe d’aria, uragani ecc. OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 32.

Circa i prodotti con costi comuni non scindibili, nei casi in cui non sia tecnicamente determinabile con ragionevolezza la quota di costo da imputare a ciascun prodotto, essa può essere determinata in proporzione al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei diversi prodotti. I sottoprodotti o scarti di lavorazione di importo irrilevante possono essere valutati direttamente al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, purché questo valore sia dedotto dal costo del prodotto principale<sup>33</sup>.

In ordine agli oneri finanziari, essi sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La capitalizzazione è ammessa solo nel caso di produzioni che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere venduti (ad esempio le aziende operanti nel settore delle bevande alcoliche soggette ad invecchiamento)<sup>34</sup>. In tal caso, è evidente che la capitalizzazione, di cui occorre fornire ampia informazione in Nota Integrativa, riguarderà esclusivamente gli interessi effettivamente sostenuti limitatamente al periodo di produzione. I principi contabili escludono poi la possibilità di capitalizzare spese generali ed amministrative e le spese di ricerca e sviluppo.

Stabilito il criterio del costo d'acquisto o di produzione, questo è condizionato dal presunto valore di realizzo che, se di minor valore, deve essere applicato. Per *valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato* si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita<sup>35</sup>.

Il principio del minor valore tra costo storico e valore di realizzo si fonda sull'assunto che qualora l'utilità o la funzionalità di un fattore produttivo, misurata dal costo, si riduca, occorre abbandonare tale valore adottando il valore di mercato. Il legislatore, a differenza del passato, in cui si faceva riferimento al prezzo desunto dall'andamento del mercato (*prezzo corrente*)<sup>36</sup>, parla più compiutamente del '*presunto valore di realizzo che si può ragionevolmente desumere dall'andamento del mercato*'. Ciò significa che il valore di realizzo deve essere stimato 'dinamicamente' sul fondamento di un'attenta analisi delle prospettive del mercato e dei programmi di gestione.

<sup>33</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, parr. 37-38.

<sup>34</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 39.

<sup>35</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 9.

<sup>36</sup> Su cui, da sempre, diffuse critiche della dottrina: G. ZAPPA, *Il reddito di impresa*, cit., p. 638.

Il rilievo che può essere sollevato è che non per tutte le rimanenze è facile e possibile il ricorso all'andamento del mercato per determinare il valore di presunto realizzo. Ciò è attendibile per i prodotti finiti quando esistono dei mercati attivi o quando l'azienda adotti un listino valido per un certo periodo di tempo<sup>37</sup>. In tutti gli altri casi è auspicabile il ricorso ai principi contabili che, a tal proposito, ricordano che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'articolo 2423-*bis* n. 5 Cod. Civ. secondo cui *'gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente'*<sup>38</sup>.

Secondo la dottrina prevalente<sup>39</sup>, per le materie prime, sussidiarie e per i semilavorati di acquisto, il valore di mercato è dato dal *costo di sostituzione* che misura il costo con il quale, in normali condizioni di gestione, un determinato fattore produttivo può essere riacquistato o riprodotto<sup>40</sup>.

Per le merci, i prodotti finiti e in corso di lavorazione, per i semilavorati prodotti all'interno, il valore netto di realizzo è dato dal *prezzo di vendita* nel corso della normale gestione, al netto dei costi di produzione ancora da sostenere e delle spese di vendita (provvigioni, imballaggi, spese di trasporto, ecc.). Inoltre, è opportuno tenere conto anche del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino<sup>41</sup>. Laddove, tuttavia, in presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle relative rimanenze presenti in magazzino. Per cui, le quantità in giacenza relative a ordini di vendita confermati con prezzo prefissato

<sup>37</sup> F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 233.

<sup>38</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 41.

<sup>39</sup> A. PALMA, 'Le valutazioni', in A. Palma, *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 274; F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 234.

<sup>40</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 53, secondo cui le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

<sup>41</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 51.

restano valutate al costo, nonostante un declino dei prezzi desumibili dall'andamento del mercato<sup>42</sup>.

### **Valore desumibile dall'andamento del mercato**

*Materie prime, ssuss. cons., semilavorati di acquisto* —→ *Costo di sostituzione*

*Semilavorati vendita, Prodotti in corso lav., Prodotti finiti* —→ *Prezzo vendita/Prezzo prefissato*

Il minor valore, rappresentato dal presunto valore di realizzo non può essere mantenuto nei successivi esempi, allorché siano venute meno le ragioni per le quali il valore di costo è stato svalutato. In tali casi, la rettifica di valore precedentemente effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto<sup>43</sup>.

#### **3.4. I metodi per la determinazione del costo**

Il metodo generale per la determinazione del costo delle rimanenze è rappresentato dal *costo specifico* che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime<sup>44</sup>. Ciò avviene sostanzialmente per i beni di magazzino contraddistinti da infungibilità o perché separatamente conservati in comparti distinti<sup>45</sup>.

In presenza, invece, di beni fungibili, ossia *beni privi di una individualità specifica* (per cui ciascuna unità conserva le stesse qualità ed è perciò sostituibile ed intercambiabile) la continua rotazione dei beni rende ardua l'individuazione dei costi specifici sostenuti o la produzione delle singole unità. Ne consegue che per determinare il costo delle scorte, la prassi, con l'avallo della dottrina, ha individuato nel tempo specifiche metodologie fondate su assunti fondati sul *lay-out* del magazzino e sui flussi delle relative giacenze. Premesso che per la corretta applicazione di tali metodi si rende necessaria l'adozione di un adeguato sistema di contabilità di magazzino a quantità e valori, si rileva come il legislatore abbia recepito (art. 2426, n. 9, Cod. Civ.)

<sup>42</sup> Ciò muove dall'assunto che sia ragionevolmente certo che i prezzi concordati saranno rispettati, altrimenti le giacenze sono svalutate al valore di realizzazione desumibile dal mercato al pari delle altre rimanenze di quel bene presenti in magazzino. OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 52.

<sup>43</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 56.

<sup>44</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 43.

<sup>45</sup> V. CODA, 'I bilanci interni di esercizio', cit., p. 49; F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 242.

alcuni di questi, in alternativa al costo specifico, in quanto *il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”*, ossia<sup>46</sup>:

- a) il metodo *primo entrato primo uscito*, FIFO (*first in, first out*) presuppone l'organizzazione del magazzino sia basata su una 'rotazione sequenziale' nel senso che le prime quantità immesse in magazzino siano le prime ad essere utilizzate nei cicli produttivi. Tale impostazione è usuale, per evidenti ragioni, in presenza di magazzino con beni deperibili. Ne discende che si considerano presenti in magazzino i beni rivenienti dagli acquisti più recenti.
- b) Il metodo *ultimo entrato primo uscito*, meglio noto nella prassi come metodo LIFO (*last in, first out*) parte dall'assunto che il magazzino abbia un unico accesso (di entrata e uscita) per cui le quantità entrate per ultime la siano le prime ad essere utilizzate. Quindi, si assume che i beni in rimanenza siano quelli riconducibili agli acquisti più remoti.
- c) Il metodo della *media ponderata*, considera le diverse unità di un bene acquistato in un periodo come facenti parte di un insieme. In tal modo, alle quantità ed ai costi in inventario all'inizio del periodo sono aggregate le quantità acquistate in un periodo ed i relativi costi e, quindi, si calcola il costo medio ponderato.

Per motivi di praticità, i principi contabili ammettono anche il ricorso ad alcune tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, sempre che i risultati si approssimino al costo effettivo delle rimanenze<sup>47</sup>:

- il *metodo dei costi standard*, che approssima il costo effettivo delle rimanenze quando i valori standard considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, e sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento<sup>48</sup>.
- il *metodo del prezzo al dettaglio*, previsto dalle norme fiscali, che approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l'adozione di altri metodi di calcolo del costo

<sup>46</sup> F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio*, cit., pp. 242-243.

<sup>47</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, parr. 46-49.

<sup>48</sup> V. CODA, 'I bilanci interni di esercizio', cit., pp. 47-49.



(aziende mercantili al dettaglio). Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze un'adeguata percentuale di margine lordo.

- il *metodo del valore costante*, che si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze.

Non sono, invece, applicabili altri metodi quali metodo NIFO (*next in first out*), il *direct costing* o il metodo FIFO (high in, first out).

È evidente che la natura delle rimanenze di magazzino e la diversificazione dell'attività della società possono far ritenere appropriata l'adozione di diversi metodi di determinazione del costo per diversi elementi presenti in magazzino (ad esempio imprese industriali, imprese edilizie e imprese della grande distribuzione). Tuttavia, una volta operata la scelta, la costanza applicativa del metodo negli esercizi è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio; quindi, in linea di principio le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali<sup>49</sup>. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO o viceversa) si determina l'effetto di tale cambiamento che è regolato dal principio contabile OIC<sub>29</sub>, di cui si dirà oltre.

\*\*\*\*\*

Tornando ai diffusi metodi LIFO, FIFO e media ponderata, è noto come l'applicazione di questi influisca sulla determinazione del reddito in relazione all'andamento dei prezzi<sup>50</sup>. In periodi di intensa variabilità dei prezzi l'adozione di un metodo o di un altro provoca gravi alterazioni dei valori di bilancio se non attentamente valutate.

Quando i prezzi sono crescenti il metodo LIFO, il quale sottintende che le quantità ultime entrate siano già state utilizzate, consente di ridurre gli effetti dell'inflazione sul risultato economico, contrapponendo ai ricavi i costi più remoti. La valutazione del magazzino in base ai costi più remoti, però, produce effetti distorsivi sullo Stato Patrimoniale in quanto le rimanenze sono valutate a costi inferiori a

<sup>49</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 57.

<sup>50</sup> V. CODA, 'I bilanci interni di esercizio', cit., pp. 49-52. Inoltre, A. PALMA, 'Le valutazioni', cit., p. 286 ss.

quelli correnti, generando delle riserve occulte. Nel caso inverso di prezzi decrescenti l'applicazione del metodo ultimo entrato-primo uscito comporta la sopravvalutazione delle rimanenze.

Il metodo FIFO, invece, implica che le giacenze siano valutate tendenzialmente in base ai valori di mercato. In periodi di prezzi decrescenti il metodo FIFO provoca una attenuazione del risultato economico mentre in una fase di crescita sostenuta del livello dei prezzi aumenta il valore delle rimanenze, generando l'accrescimento non giustificato dal risultato economico.

In proposito, notiamo come, con una norma sicuramente utile per garantire l'informazione non fuorviante sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, il legislatore abbia stabilito che qualora l'adozione di uno dei metodi consentiti determini valori che differiscono in misura apprezzabile dai valori correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa. La norma riguarda, evidentemente, il caso del valore di costo, ottenuto applicando i suddetti metodi, sensibilmente inferiore ai costi correnti sul mercato. In caso contrario, in forza del principio del valore minimo le rimanenze andrebbero iscritte in base ai valori correnti.

### 3.5. *Aspetti applicativi dei metodi di rilevazione delle rimanenze di beni fungibili*

Un semplice esempio servirà a chiarire le differenze derivanti dall'applicazione dei vari metodi applicativi:

	Quantità	Prezzo	Importo totale
Rimanenze iniziali materie	80	400	32.000
Acquisto 1	100	500	50.000
Acquisto 2	200	600	120.000
Acquisto 3	140	800	112.000
Totale	520		314.000
Materie utilizzate (scarico magazzino)	300		
Rimanenze finali	220		
<b>VALUTAZIONE RIMANENZE</b>			
<b>FIFO</b>			
Scarico	300		

Rimanenze		220	
Scarico		80 x 400	
Scarico		100 x 500	
Scarico		120 x 600	
Rimanenze		80 x 600 =	48.000
Rimanenze		140 x 800 =	112.000
Valore rimanenze FIFO			<u>160.000</u>
LIFO CONTINUO		300	
Scarico			
Rimanenze		220	
Scarico		140 x 800	
Scarico		160 x 600	
Rimanenze		40 x 600 =	24.000
Rimanenze		100 x 500 =	50.000
Rimanenze		80 x 500 =	32.000
Valore rimanenze LIFO			<u>106.000</u>
MEDIA PONDERATA		300	
Scarico			
Rimanenze		220	
Costo unitario medio	=	<u>costo complessivo materie</u>	
Ponderato		quantità totale	
Totale quantità	=	520	

Costo complessivo = 314.000

Costo medio ponderato =  $\frac{314.000}{520} = 603,8$

Valore rimanenze media ponderata =  $603,8 \times 220 = 132.836$

Valutazione rimanenze di magazzino

FIFO 160.000

LIFO CONTINUO 106.000

MEDIA PONDERATA 132.836

Giova, peraltro, evidenziare come nel caso tanto della valutazione LIFO quanto della media ponderata, sia possibile procedere secondo ulteriori varianti. In particolare, il metodo del costo medio ponderato, che nell'esempio proposto è stato riportato nella variante *per periodo*, potrebbe essere applicato nella variante *per movimento*, in base alla quale il costo medio viene calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le vendite vengono scaricate con il costo medio calcolato dopo l'ultimo acquisto effettuato. In sostanza, al momento del carico il costo medio si determina rapportando il costo totale delle unità presenti in magazzino prima dell'ultimo carico (più il costo delle ultime unità ricevute) al totale delle unità presenti dopo l'ultimo carico.

Nel caso del LIFO, nell'esempio presentato è stato applicato il LIFO continuo; l'altra variante del LIFO è costituita dal LIFO a scatti. In base a questa variante, peraltro conforme alla normativa fiscale, si segue un'impostazione basata sul confronto tra la quantità giacente a fine esercizio (ad esempio 400) rispetto alla giacenza iniziale (300). Se i valori finali superano quelli iniziali (come in questo caso), la valutazione si divide in due parti: una parte, fino alla concorrenza del valore iniziale (300), si valuterà proprio al costo indicato per le giacenze iniziali (come se fossero rimaste in magazzino proprio quelle unità). L'eccedenza, denominata tecnicamente *strato LIFO*, si può valorizzare o applicando allo strato (nel nostro caso 100) il LIFO continuo, partendo dai primi acquisti, ovvero valutando l'intero incremento al costo medio degli acquisti dell'esercizio (una sorta di media ponderata).

Può anche accadere che le giacenze finali siano minori delle giacenze iniziali, in tal caso la valorizzazione delle rimanenze finali avverrà utilizzando i costi e le quantità delle singole classi LIFO più remote componenti le rimanenze all'inizio dell'esercizio precedente.

Come già ricordato, un metodo alternativo a quelli precedentemente elencati, tutti basati sul flusso dei costi, è quello del dettaglio (*Retail Method*). Il procedimento si basa, in primo luogo, sul raggruppamento delle merci per categorie omogenee sotto il profilo del ricarico (differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita - margine lordo). Inoltre, durante l'esercizio tutti gli acquisti dei vari raggruppamenti si rilevano, oltre che al costo, anche al prezzo di vendita, cioè al fine di determinare il margine lordo medio che si ottiene, invero, rapportando la differenza tra il totale dei valori di vendita di tutte le unità in carico nell'anno (tv) ed i costi di acquisto delle stesse unità (tc) al totale dei valori di vendita stesso (tv) e cioè:

$$\text{Margine lordo medio} = \frac{tv-tc}{tv}$$

Alla fine dell'esercizio, i beni in giacenza sono inventariati e valutati dapprima al prezzo di vendita<sup>51</sup>. Da questo valore si potrà poi ottenere il costo procedendo ad una moltiplicazione dello stesso valore con il margine lordo medio.

Ad esempio, si ipotizzi l'acquisto di quattro partite di merci, appartenenti alla medesima categoria:

	Costo di acquisto	Valore di vendita
- primo acquisto	1000	1300
- secondo acquisto	1100	1500
- terzo acquisto	900	1200
- quarto acquisto	1200	1600
<b>Totali</b>	<b>4200</b>	<b>5600</b>

Alla fine dell'esercizio le rimanenze in giacenza per un valore, in termini di prezzo di vendita, ammontante a 700.

$$\text{Margine lordo medio} = \frac{5600-4200}{5600} = 0.25$$

$$\text{Valutazione rimanenze al costo} = 700 \times (1 - 0.25) = 525$$

Con riferimento ai metodi considerati ammissibili, si pone, peraltro, l'interrogativo circa la loro intercambiabilità, nel senso cioè di possibilità di indistinto utilizzo ovvero se gli stessi debbano ritenersi utilizzabili in funzione di una coerenza tra "logistica" di utilizzo e convenzioni poste alla base dei metodi. In tale ultima direzione, l'esempio dei fattori deperibili, per i quali il metodo LIFO appare in evidente contrasto, serve a rendere l'idea, anche se, in un'ottica di elasticità interpretativa, non si può escludere la libera intercambiabilità dei metodi.

<sup>51</sup> Alternativamente, è possibile pervenire al valore di giacenza, sulla base di una ricognizione documentale, sommando algebricamente ricavi di vendita, rimanenze iniziali e acquisti. Differentemente dall'inventario vero e proprio (o di fatto), tale impostazione appare meno attendibile, in quanto non considera i furti avvenuti durante l'esercizio, fenomeno molto frequente nelle aziende mercantili.

### 3.6. *Le informazioni sulle rimanenze di magazzino in Nota Integrativa*

Passando ad illustrare le informazioni relative alle rimanenze di magazzino da riportare nella Nota Integrativa, si ricordano le varie previsioni contenute negli artt. 2426 e 2427 Cod. Civ.

#### NOTA INTEGRATIVA

##### *Informazioni sugli aspetti valutativi*

- *criteri applicati nella valutazione* delle rimanenze di magazzino, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 n. 1). All'atto di descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l'altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato<sup>52</sup>.
- *L'ammontare degli oneri finanziari* imputati nell'esercizio ai valori iscritti nelle rimanenze dell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, n. 8).
- *Evidenza del ripristino del costo originario*, qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e del conseguente effetto sul conto economico (art. 2426, n. 3).
- *Illustrazione applicazione deroga 'rilevanza'* (art. 2423, IV co.). Esempi di applicazione del principio generale della rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono: l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo<sup>53</sup>.
- *Illustrazione differenza tra metodi costo beni fungibili e costi correnti per categorie di beni* (art. 2426, n. 10). A questo riguardo la nota integrativa fornisce evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo dei beni fungibili in magazzino.

##### *Informazioni descrittive e sulle movimentazioni delle voci*

- *Le variazioni intervenute nella consistenza* delle voci delle rimanenze (art. 2427, n. 4).

<sup>52</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 59.

<sup>53</sup> OIC<sub>13</sub>, *Rimanenze*, 2017, par. 61.

- *L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali* non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate sulle rimanenze (ad esempio, pegno, patto di riservato dominio ecc.); gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (art. 2427, n. 9).

#### 4. I lavori in corso su ordinazione\*\*

Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) discende generalmente da un contratto, di durata spesso ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale<sup>54</sup>.

Soprattutto laddove riguardino la realizzazione di grandi opere (edifici, strade, ponti, dighe, navi, aeromobili, ecc.) i lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati (da committenti pubblici o privati) con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative)<sup>55</sup>. Tali contratti possono essere<sup>56</sup>:

- *con corrispettivo predeterminato*, secondo cui l'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire l'opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato o di prezzi predeterminati per le singole voci di lavoro. Al fine di contenere i rischi dell'impegno assunto oppure per varianti in corso d'opera, il prezzo può essere oggetto di clausole di revisione di prezzo per adeguarlo ad aumenti dei relativi costi<sup>57</sup>. Ai contratti a corrispettivo prede-

<sup>54</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 5. Specifici approfondimenti in ordine alla nozione di produzione su commessa. R. DE CICCO, *Le commesse di lunga durata. Un modello di riferimento per la valutazione e la rappresentazione in bilancio*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 3 ss. Inoltre: G. MELIS, *Le rimanenze nel bilancio di esercizio delle imprese che operano su commessa*, Cedam, Padova, 1988.

<sup>55</sup> Sebbene la realizzazione di grandi opere avvenga generalmente su richiesta di clienti, non mancano casi nella concreta realtà di produzioni rilevanti su iniziativa dell'impresa, prima ancora che vi siano i contratti di vendita (il tipico esempio è la produzione residenziale attuata dalle imprese edilizie).

<sup>56</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, parr. 7-8. Per ulteriori classificazioni: R. DE CICCO, *Le commesse di lunga durata*, cit., pp. 5-6.

<sup>57</sup> Altri motivi tipici che portano ad una variazione del prezzo possono essere, ad esempio, la richiesta di modifiche all'originario progetto da parte del committente, regolamentato da un apposito atto aggiuntivo (ad esempio, varianti in corso d'opera) o l'adeguamento *ex lege* (art. 1664 Cod. Civ.).

terminato possono essere ricollegati quelli basati sulle unità prodotte, nei quali viene stabilito contrattualmente un prezzo fisso per unità di prodotto. Il prezzo complessivo finale varia dunque in relazione alle quantità prodotte.

- *con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine*, in cui il corrispettivo riconosciuto all'impresa appaltatrice è determinato dai costi sostenuti (previsti contrattualmente), maggiorati di una percentuale dei costi stessi a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso. In entrambi i casi, la determinazione del margine è stabilita contrattualmente. Il margine dell'appaltatore può essere proporzionale ai costi sostenuti ovvero essere predeterminato se calcolato come percentuale fissa dei costi stimati inizialmente. Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo, il corrispettivo contrattuale non è predeterminato, ma è calcolato in funzione dei costi sostenuti dall'impresa appaltatrice.

Giova, peraltro, ricordare come le imprese che operano su commessa hanno una capacità produttiva che si connota in funzione dei lavori di più recente acquisizione, implicando, comunque, una tendenziale rigidità strutturale; in relazione a ciò, il ricorso a sub-appaltatori e manodopera stagionale mitiga in parte tale rigidità<sup>58</sup>.

#### **4.1. Classificazione e rilevazione iniziale dei lavori in corso su ordinazione**

Seguendo la classificazione codicistica dello Stato Patrimoniale (art. 2424 Cod. Civ.) i lavori in corso su ordinazione sono collocati nell'attivo circolante quale sottovoce delle rimanenze (*C.I.3. Lavori in corso su ordinazione*).

Circa la rilevazione iniziale il legislatore conferma i metodi oramai consolidati da tempo e cioè:

- il *metodo della commessa completata*, fondato sul costo storico;
- il *metodo della percentuale di completamento*, che, invece, si distacca dal costo riconoscendo i corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

<sup>58</sup> R. DE CICCO, *Le commesse di lunga durata*, cit., p. 9.



**Criteria di valutazione – Art. 2426 Cod. Civ.**

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza

In termini concreti, il ricorso ai principi contabili si rende indispensabile onde comprendere il perimetro applicativo dei due metodi. Considerando i riferimenti contrattuali della data di avvio della realizzazione del bene o del servizio e fino alla data di ultimazione e consegna dei beni (o prestazione del servizio), i lavori su ordinazione si intendono ultrannuale allorquando tale intervallo di tempo supera i dodici mesi<sup>59</sup>. Nello specifico, l'OIC fornisce alcune specificazioni<sup>60</sup>:

- per i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, la preferenza è verso il *criterio della percentuale di completamento*, sempre che risultino rispettate alcune condizioni di cui di dirà tra breve; diversamente, si dovrà applicare il *criterio della commessa completata*;
- per i lavori in corso su ordinazione di durata inferiore all'anno, non sembra emergere un *benchmark*, rimettendo la scelta al redattore di bilancio che potrà applicare alternativamente il criterio della percentuale di completamento (sempre in presenza delle suddette condizioni) ovvero quello della commessa completata.

In relazione a ciò, la preferenza accordata dai principi contabili al criterio della percentuale di completamento, si pone in linea con la migliore dottrina economico-aziendale che ha segnalato per tempo la maggiore correttezza dell'informativa di bilancio<sup>61</sup>. Tale metodo, in-

<sup>59</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 6

<sup>60</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, parr. 42 e 47.

<sup>61</sup> P. ONIDA, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 274 ss.

vero, tiene conto del margine di utili in corso di formazione che si distribuisce tra i vari esercizi di realizzazione dell'opera, in funzione del grado di avanzamento dei lavori valutato considerando i costi già sostenuti o altri parametri di natura tecnica. Se l'iscrizione avvenisse seguendo il criterio del costo storico, imputando i costi e i ricavi nell'esercizio in cui sono sostenuti/conseguiti, questa sarebbe in contrasto con il principio della competenza economica, soprattutto nel caso delle commesse pluriennali, in quanto l'utile sarebbe attribuito solo all'esercizio in cui la commessa è completata.

In linea di principio, il criterio di valutazione scelto deve essere adottato per tutte le commesse e in modo costante nel tempo. Esso può essere variato nel caso in cui il cambiamento consenta una maggior verità e chiarezza della rappresentazione in bilancio. I due metodi possono coesistere nel caso in cui si abbiano commesse di diversa durata o che non rispettano le condizioni per applicare il metodo della percentuale di completamento.

#### 4.2. *I costi e i ricavi di commessa*

Ai fini dell'applicazione dei differenti criteri di valutazione, si rende opportuno procedere all'identificazione dei componenti reddituali discendenti dalle lavorazioni su commessa.

Dal lato dei *ricavi di commessa*, gli stessi sono costituiti dal *prezzo base* stabilito contrattualmente a cui si possono aggiungere<sup>62</sup>:

- le eventuali rettifiche di prezzo derivanti da atti aggiuntivi;
- le maggiorazioni per revisione prezzi;
- i corrispettivi aggiuntivi;
- i proventi accessori.

Circa i *costi di commessa*, il riferimento deve intendersi sia ai costi direttamente riferibili alla commessa, sia ai costi indiretti che, riguardanti l'intera attività produttiva dell'azienda, possono ripartirsi tra le varie commesse. I costi diretti sono rappresentati essenzialmente dai seguenti<sup>63</sup>:

- costi dei materiali;
- costi di manodopera;
- costi dei subappaltatori;
- spese di trasferimento di impianti ed attrezzature;
- ammortamenti e noli dei macchinari impiegati;

<sup>62</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 31.

<sup>63</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 32.

- *royalties* per brevetti utilizzati;
- costi per fidejussioni ed assicurazioni specifiche;
- costi specifici di progettazione.

Esempi di costi indiretti sono rappresentati dai costi generali di produzione e dai costi di progettazione non riconducibili ad una specifica commessa<sup>64</sup>. Risultano escluse le spese generali di amministrazione di vendita, nonché le spese di ricerca e di sviluppo.

### **4.3. Il criterio della commessa completata**

Come già ricordato, il *criterio della commessa completata* prevede la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

In base a tale criterio il riconoscimento dei ricavi e dei relativi utili si ha solo nel momento in cui il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato (o alla prestazione dei servizi) che secondo i principi contabili si considera avvenuto quando sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente;
- 2) i collaudi siano stati effettuati con esito positivo. Se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall'impresa appaltatrice, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le condizioni successive e la richiesta di collaudo sia documentata;
- 3) eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati;
- 4) gli eventuali effetti relativi a situazioni d'incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti.

A livello di rappresentazione contabile, le rimanenze finali si riportano nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale alla relativa voce delle rimanenze nell'attivo circolante, per un valore proporzionale ai

---

<sup>64</sup> I costi indiretti sono imputati alle singole commesse con criteri sistematici e razionali sulla base del livello ordinario dell'attività di costruzione; tali criteri sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili. L'attribuzione dei costi indiretti alle singole commesse avviene solitamente sulla base di un'organizzazione gestionale e di contabilità industriale strutturata secondo centri di costo. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 35.

costi sostenuti complessivamente alla data di riferimento del bilancio d'esercizio, partecipando al risultato di periodo in somma algebrica con le esistenti all'inizio dell'esercizio considerato (Conto Economico - Voce A.3. Variazioni delle scorte di lavori in corso su ordinazione)

In ordine all'adozione di tale criterio si rileva il vantaggio di avere il risultato della commessa determinato sulla base dei dati consuntivi, senza dover fare ricorso a previsioni. L'impostazione appare sicuramente accettabile nel caso di commesse di breve durata<sup>65</sup>, mentre laddove l'intervallo temporale di realizzazione si prolungasse nel tempo, si potrebbero generare andamenti irregolari dei risultati d'esercizio, poiché la rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l'attività svolta dall'impresa appaltatrice<sup>66</sup>. Ne discende il rischio di fornire una rappresentazione economica non corretta, in quanto negli esercizi di realizzazione della commessa il bilancio rileverebbe sempre delle perdite contabile

In considerazione di ciò, nei casi di lavori in corso su ordinazione significativi per ammontare, di lunga durata e rilevanti per l'attività complessiva dell'impresa, si suggerisce l'abbandono del criterio del costo per adottare il *criterio* cosiddetto della *percentuale di completamento*<sup>67</sup>.

#### 4.4. *Il criterio della percentuale di completamento*

Come appena ricordato, il criterio della percentuale di completamento soddisfa il principio di competenza economica, in quanto, come si vedrà tra breve, favorisce la rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa, attribuendo i relativi utili nel corso degli esercizi di realizzazione della commessa<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> G. MELIS, *Le rimanenze nel bilancio di esercizio*, cit., p. 91.

<sup>66</sup> S. AZZALI-L. FORNACIARI-T. MAZZA-M.R. PIEROTTI, 'La valutazione dei lavori in corso su ordinazione', in S. Adamo-A.M. Fellegara-A. Incollingo-A. Lionzo, *La 'nuova' informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D.lgs.139/2015 e i nuovi principi OIC*, F. Angeli, Milano, 2018, pp. 306-307.

<sup>67</sup> Secondo alcuni studiosi, si ritiene che, una volta accertata la possibilità di determinazione ragionevole della maturazione dei ricavi in rapporto allo stato di avanzamento dell'opera, l'applicazione di tale criterio sia obbligatoria. A. PALMA, 'Le valutazioni', cit., p. 298.

<sup>68</sup> Il criterio non viola i principi della prudenza e della realizzazione in quanto la maturazione e la rilevazione della frazione di corrispettivo, proporzionale al lavoro eseguito, trovano fondamento in un contratto che obbliga il committente a pagare il corrispettivo pattuito. Si tratta di un'eccezione al principio generale del costo introdotto nell'ordinamento giuridico italiano fin dal recepimento della IV Direttiva CEE. Per altro verso, non si manca di evidenziare come il criterio in questione possa favorire l'adozione di politiche di bilancio, in particolare nell'ambito di gruppi aziendali. S. AZZALI-L. FORNACIARI-T. MAZZA-M.R. PIEROTTI, 'La valutazione dei lavori in corso su ordinazione', cit., pp. 308-309.

### CONDIZIONI APPLICATIVE

Giova precisare che la corretta applicazione del metodo della percentuale di completamento implica il rispetto di alcune condizioni precisate dai principi contabili ossia<sup>69</sup>:

- 1) esistenza di un contratto vincolante per le parti che definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'impresa appaltatrice;
- 2) maturazione del diritto al corrispettivo con la progressiva esecuzione dei lavori. Ragionevolmente, il corrispettivo può, ad esempio, considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine.
- 3) assenza di situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'impresa appaltatrice nel completare i lavori);
- 4) misurazione attendibile del risultato della commessa.

Tale ultimo aspetto richiede la corretta identificazione dei ricavi e dei costi di commessa per un'adeguata applicazione del criterio in questione. Ne discende che nei contratti a corrispettivo predeterminato, la misurazione attendibile del risultato della commessa si fonda su una serie di requisiti, ossia<sup>70</sup>:

- i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità ed è ragionevolmente certo che saranno incassati dall'impresa appaltatrice;
- i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile;
- i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.

Avendo riguardo ai contratti con corrispettivo basato sul costo con-suntivo più il margine, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibili-

<sup>69</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 43.

<sup>70</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 44.

tà. Inoltre, deve essere ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall'appaltatore<sup>71</sup>.

L'applicazione del criterio della percentuale di completamento prevede alcuni specifici aspetti, ossia che<sup>72</sup>:

- la valutazione delle rimanenze avvenga in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori;
- la rilevazione dei ricavi avvenga nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo;
- la rilevazione dei costi di commessa avvenga nell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatto salvo il caso delle perdite probabili da sostenere per il completamento della commessa che sono rilevate nell'esercizio in cui sono prevedibili.

I principi contabili riservano poi specifica attenzione ai casi di combinazioni dei lavori in corso su ordinazione, per i quali il corrispettivo contrattuale può essere pattuito unitariamente per l'intera opera o frazionatamente per singole opere o per ciascuna fase<sup>73</sup>. Se una commessa si riferisce a varie opere o varie fasi, è possibile utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi maturati su di esse ovvero per valutare le opere svolte per tali fasi, purché si verifichino tutte le seguenti condizioni<sup>74</sup>:

- il contratto prevede fasi o opere ben separate;
- ciascuna fase o opera è stata oggetto di offerte separate e vi è documentazione di ciò;
- è possibile identificare con chiarezza i costi e i ricavi di ciascuna fase o opera;
- l'attribuzione di margini diversi alle singole fasi o opere del contratto rispecchia comprovate situazioni di mercato, in quanto tale diversità rispecchia differenti gradi di rischio o del rapporto domanda-offerta;
- i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto devono generare margini comparabili con quelli che si otterrebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza;
- l'eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole

<sup>71</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 45.

<sup>72</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 51.

<sup>73</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 48.

<sup>74</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 49.

fasi o opere come praticati in trattative indipendenti e separate degli stessi è dovuto alla riduzione di costi derivante dall'esecuzione combinata delle varie fasi o opere.

Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando la negoziazione discende da un unico documentato pacchetto e riguarda commesse strettamente collegate, da realizzare simultaneamente (o in sequenza continua), che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale e la presenza di costi comuni<sup>75</sup>.

Specificata attenzione poi riservano i principi contabili all'ipotesi che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati. In tal caso, la commessa deve essere valutata al costo (così da eliminare gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza<sup>76</sup>. La perdita probabile è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti, ciò indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non è, peraltro, possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente<sup>77</sup>.

#### *4.4.1. I metodi di calcolo della percentuale di completamento*

Circa i criteri di calcolo della percentuale di completamento è possibile considerare vari metodi che i principi contabili richiamano espressamente<sup>78</sup>

##### METODO DEL COSTO SOSTENUTO (*COST TO COST*)

La determinazione della percentuale si ottiene sulla base del rapporto tra i costi effettivi sostenuti ad una certa data ed il costo complessivo stimato, successivamente applicato al totale dei ricavi stimati, al

<sup>75</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 50.

<sup>76</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 85.

<sup>77</sup> Si osserva giustamente che la valutazione delle commesse si pone in maniera asimmetrica rispetto alla valutazione delle rimanenze di magazzino. Per queste ultime, il problema che si pone alla chiusura d'esercizio è costituito dall'incertezza del ricavo realizzabile (mentre i costi sono certi); invece, per i lavori in corso su ordinazione, i ricavi sono di massima definiti, mentre si rende necessario procedere alla stima dei costi necessari alla realizzazione dei lavori stessi. A. PALMA, 'Le valutazioni', cit., p. 293.

<sup>78</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 61-79.

fine di ottenere il valore da attribuire ai lavori eseguiti. L'applicazione di tale criterio applicativo presuppone, in particolare, l'esistenza di un sistema procedurale interno che consenta stime attendibili e aggiornate dei costi e ricavi totali di commessa, nonché la possibilità oggettiva di formularle, tenuto conto della tipologia dei lavori, delle clausole contrattuali, ecc. L'aggiornamento delle stime può comportare una variazione dei costi e dei ricavi complessivi e, quindi, del margine di commessa. L'effetto delle variazioni del margine di commessa stimato, relativamente ai lavori eseguiti, è di competenza dell'esercizio in cui l'aggiornamento si verifica.

La variazione del margine di commessa stimato incide positivamente o negativamente nella valutazione a fine esercizio dei lavori eseguiti a tale data e, fermo rimanendo il valore dei lavori all'inizio dell'esercizio, i suoi effetti calcolati sull'attività già svolta si riflettono interamente sul valore della produzione dell'esercizio, mentre gli esercizi successivi tengono conto della nuova stima per la quota relativa alle attività ancora da svolgere.

Nella determinazione della percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto sono esclusi tutti i costi relativi ad attività future la cui inclusione porterebbe ad un risultato distorto in relazione all'effettivo avanzamento della commessa (ad esempio, i materiali acquistati per l'esecuzione della commessa, ma non ancora impiegati e l'ammontare fatturato dai subappaltatori in eccedenza ai lavori da essi eseguiti)<sup>79</sup>. Si includono, invece, i componenti o le parti non ancora installati prodotti *ad hoc* dall'impresa o da terzi secondo le caratteristiche previste dai disegni tecnici della commessa.

Evidentemente, si rende necessario che i costi accumulati da assumere come base per la determinazione della percentuale di completamento rappresentino l'avanzamento del lavoro svolto, inteso come lavoro di costruzione eseguito. A tal proposito, di norma, si tiene conto, anche dei costi dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi<sup>80</sup>.

<sup>79</sup> Se tali costi fossero considerati nella determinazione della percentuale di completamento, l'avanzamento dell'opera risulterebbe proporzionalmente maggiore del suo effettivo avanzamento fisico. Tali costi sono dunque sospesi e non sono utilizzati per la valutazione dei lavori eseguiti. In particolare, i materiali acquistati per l'esecuzione dell'opera sono esposti, tra le rimanenze e come tali valorizzati. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 67.

<sup>80</sup> I contratti con i subappaltatori variano da caso a caso. Se di tali costi si debba tenere conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto dai subappaltatori o al completamento da parte loro di singole fasi ovvero al completamento dell'intero lavoro ad essi assegnato, dipende dalle varie fattispecie dalla struttura di cui dispone l'appaltatore per verificare lo stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poterlo fare, ecc. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 70.



*Esempio applicativo*

Per la realizzazione di una commessa della durata di 4 anni è stato contrattualmente definito un corrispettivo di €. 400.000. I costi previsti ammontano a 340.000 (costi di lavoro, subappalti, costi indiretti) con un margine di €. 60.000.

I Esercizio Costi sostenuti	€. 100.000
II Esercizio Costi sostenuti	€. 102.000
III Esercizio Costi sostenuti	€. 95.000
IV Esercizio Costi sostenuti	€. 43.000
Totale costi sostenuti	<u>€. 340.000</u>

Alla fine del primo esercizio su €. 340.000 di costi stimati, ne sono stati sostenuti €. 100.000. Quindi, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) sarà pari a:

$$\frac{\text{Costi sostenuti}}{\text{Costi finali stimati}} = \frac{100.000}{340.000} = 29,4\% \text{ (SAL)}$$

Ai fini della determinazione delle rimanenze finali per lavori in corso su ordinazione del primo periodo si procederà al seguente calcolo:

$$\text{Corrispettivo pattuito/SAL} = 400.000/29,4 \times 100 = 117.600$$

Con un margine di utile della commessa attribuito al periodo pari alla differenza tra costi effettivamente sostenuti (€. 100.000) e rimanenze finali (117.600), ossia €. 17.600.

Alla fine del secondo esercizio, fermi restando i costi stimati pari a €. 340.000, si sostengono €. 102.000. Quindi, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) sarà pari a:

$$\frac{\text{Costi sostenuti}}{\text{Costi finali stimati}} = \frac{100.000+102.000}{340.000} = 59,4\%$$

Ai fini della determinazione delle rimanenze finali per lavori in corso su ordinazione del primo periodo si procederà al seguente calcolo:

$$\text{Corrispettivo pattuito/SAL} = 400.000/86,8 \times 100 = 237.600$$

Con un margine di utile della commessa attribuito al periodo pari alla differenza tra costi effettivamente sostenuti nei due esercizi (€. 202.000) e la variazione delle rimanenze finali (117.600 – 237600 = 20.000).

Tale calcolo sarà ripetuto ogni anno in relazione ai dati discendenti dai costi sostenuti (per semplicità espositiva non si considerano variazioni rispetto ai costi stimati):

	Costi Sostenuti Anno 1 (€.)	Costi Sostenuti Anno 2 (€.)	Costi Sostenuti Anno 3 (€.)	Costi Sostenuti Anno 4 (€.)	Totali
<b>Costi effettivi annui</b>	100.000	102.000	95.000	43.000	<b>340.000</b>
<b>Costi effettivi (progressivo)</b>	100.000	202.000	297.000	340.000	<b>340.000</b>
<b>SAL</b>	<b>29,4%</b>	<b>59,4%</b>	<b>86,8%</b>	<b>100%</b>	
<b>Rimanenze finali dell'esercizio</b>	117.600	237.600	347.200	400.000	<b>400.000</b>
<b>Margine di utile attribuito all'esercizio</b>	17.600	18.000	14.600	9.800	<b>60.000</b>

Le problematiche operative dell'applicazione del *cost to cost* sono individuabili in aspetti riconducibili all'imputazione dei costi sostenuti alla specifica commessa e alle stime dei costi futuri. In relazione a ciò, si rende necessaria la presenza di un efficiente sistema di controllo di gestione idoneo per i relativi calcoli anche in chiave previsionale.

#### **METODO DELLE ORE LAVORATE**

Il parametro di riferimento è costituito dalle ore lavorate rispetto a quelle previste. L'applicazione di tale metodo risulta particolarmente idonea nei casi in cui la componente del lavoro sia assolutamente preminente rispetto ai materiali impiegati e, quindi, nei casi in cui le lavorazioni siano significative e complesse. Ribadita l'esigenza di previsioni attendibili e aggiornate dei costi diretti e delle ore di manodopera necessari per il completamento della commessa, il metodo comporta:

- la suddivisione dei ricavi totali previsti di commessa in:
  - costi previsti dei materiali e altri costi diretti (assicurazioni, *royalties*), esclusa la manodopera;
  - valore aggiunto complessivo, per il residuo;
- la previsione del totale delle ore dirette di lavorazione necessarie per il completamento delle opere ed il calcolo del valore ag-

- giunto orario (quale quoziente del valore aggiunto complessivo e delle ore totali previste);
- la valutazione delle opere in corso di esecuzione ad una certa data, quale somma:
    - dei costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la manodopera);
    - del valore aggiunto maturato, calcolato moltiplicando le ore dirette effettivamente lavorate per il valore aggiunto orario<sup>81</sup>.

Il metodo delle ore lavorate determina la percentuale di completamento rapportando le ore lavorate ad una certa data alle ore totali previste e calcolando il valore aggiunto orario sulla base del rapporto tra valore aggiunto complessivo e le ore totali previste. La valutazione dei lavori in corso su ordinazione si ottiene poi moltiplicando il valore aggiunto orario per le ore lavorate e sommando quest'ultimo ai costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la manodopera)<sup>82</sup>. La criticità di tale metodo deriva dalla necessaria stima delle ore totali previste.

#### *Esempio applicativo*

Per la realizzazione di una commessa della durata di 3 anni è stato contrattualmente definito un corrispettivo di €. 300.000. I costi previsti ammontano a 150.000 (costi di lavoro, subappalti, costi indiretti) con un margine di €. 50.000. Le ore totali ammontano a 4.200.

I	Esercizio ore effettuate	1700	Ore rimanenti	2500	Costi sostenuti	110.000
II	Esercizio ore effettuate	1500	Ore rimanenti	1000	Costi sostenuti	90.000
III	Esercizio ore effettuate	<u>1000</u>	Ore rimanenti	0	Costi sostenuti	<u>50.000</u>
	Totale ore	<u>4200</u>			Tot costi stimati	<u>250.000</u>

Il margine di utile su base oraria sarà il seguente:

$$\frac{\text{Margine}}{\text{Tot. ore stimate}} = \frac{50.000}{4200} = 11,905\%$$

<sup>81</sup> In caso di lavorazioni affidate a terzi, le ore di lavoro degli stessi possono essere assimilate alle ore di lavoro interne dell'appaltatore. In alternativa, il loro costo può essere assimilato ai costi dei materiali ed altri costi diretti. La seconda alternativa risulta spesso quella più facilmente praticabile, ma presuppone, per una sua corretta applicazione, la possibilità di prevedere attendibilmente sin dall'inizio della commessa quale parte di lavoro sarà affidata a terzi. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 72.

<sup>82</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 71.

Sulla base di tale margine orario si determina la misura delle rimanenze finali dei lavori in corso, attraverso la somma tra ore effettivamente lavorate ( $11,905 \times 1.700 = 20.239$ ) e costo complessivo sostenuto nel primo esercizio di attività (110.000). Quindi:  $20.239 + 110.000 = 130.239$ , con un margine di attribuito all'esercizio pari a 20.239.

	Anno 1 (€.)	Anno 2 (€.)	Anno 3 (€.)	Totali
<b>Ore effettive (progressivo)</b>	1.700	3.200	4.200	<b>4.200</b>
<b>Costi annui effettivi (progressivo)</b>	110.000	200.000	250.000	<b>250.000</b>
<b>Coefficiente 11,905 x numero ore</b>	20.239	38.096	50.000	
<b>Rimanenze finali dell'esercizio</b>	130.239	238.096	300.000	
<b>Margine di utile attribuito all'esercizio</b>	20.239	17.857	11.904	<b>50.000</b>

#### METODO DELLE UNITÀ CONSEGNATE

Con tale metodo, oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate o accettate, mentre le rimanenze di magazzino, da valutare al costo di produzione, sono costituite dai prodotti in corso di lavorazione o dai prodotti finiti non ancora consegnati o accettati<sup>83</sup>. Il metodo può essere applicato nel caso di lavorazioni effettuate dall'impresa appaltatrice presso propri stabilimenti, per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne (o accettazioni) e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque, la percentuale di margine siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi per tutte le unità.

#### METODO DELLE MISURAZIONI FISICHE

Il metodo in questione considera una serie di parametri fisici quali ad esempio le quantità di materiali e di energie impiegati. Condizione per l'applicazione di questo metodo è che nel contratto siano espressamente previsti o siano altrimenti oggettivamente determinabili i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell'unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte.

<sup>83</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 76.

La percentuale di completamento si determina in relazione alle sole quantità prodotte con applicazione dei prezzi contrattuali, anche comprensivi dei compensi per revisioni prezzi e degli eventuali altri compensi aggiuntivi. L'applicazione del metodo richiede che nel contratto siano espressamente previsti o siano altrimenti oggettivamente determinabili i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell'unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte<sup>84</sup>. Eventuali costi afferenti attività per le quali in contratto non sia previsto un prezzo devono essere sospesi e imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori. I costi dei materiali acquistati e non impiegati per le opere oggetto di misurazione e valutazione sono sospesi e considerati come rimanenze di magazzino<sup>85</sup>.

### *Esempio applicativo*

Si ipotizza la realizzazione di un tratto stradale extra-urbano di 15 km, per cui si stimano costi complessivi pari a 12 mln di euro (per lavori di durata biennale) e un corrispettivo di 13 mln. Applicando il metodo delle misurazioni fisiche si considerano come parametro il numero di chilometri realizzati in ciascun anno. Quindi:

	<b>Anno 1 (€.)</b>	<b>Anno 2 (€.)</b>	<b>Totali</b>
<b>Km effettivi (progressivo)</b>	9	6	<b>15</b>
<b>Costi annui effettivi (progressivo)</b>	7,2 mln	4,8 mln	<b>12 mln</b>
<b>SAL</b>	60%	40%	
<b>Rimanenze finali dell'esercizio (corrispettivo x SAL)</b>	7,8 mln	5,2 mln	<b>13 mln</b>
<b>Margine di utile attribuito all'esercizio</b>	0,6 mln	0,4	<b>1 mln</b>

<sup>84</sup> Fatto salvo il caso previsto dal paragrafo 49, è da precisare che una corretta imputazione a ciascun esercizio del margine di commessa presuppone che i prezzi unitari previsti contrattualmente o altrimenti determinati per ciascuna opera o fase di lavorazione riflettano ragionevolmente la stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di produzione. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 77-78.

<sup>85</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 79.

I principi contabili precisano che una corretta imputazione a ciascun esercizio del margine di commessa presuppone che i prezzi unitari previsti contrattualmente o altrimenti determinati per ciascuna opera o fase di lavorazione riflettano ragionevolmente la stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di produzione<sup>86</sup>. L'applicazione del criterio comporta, quindi, che i costi afferenti attività per le quali in contratto non sia previsto un prezzo vengano sospesi e imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori. I costi dei materiali acquistati e non impiegati per le opere oggetto di misurazione e valutazione sono sospesi e considerati come rimanenze di magazzino.

Un breve cenno, giova riservare agli oneri finanziari che possono essere compresi tra i costi della commessa, partecipando ai risultati dell'esercizio in funzione dell'avanzamento dei lavori, quando sussistono le seguenti condizioni<sup>87</sup>:

- a) in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della commessa;
- b) l'appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante;
- c) la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo sostenuto (*cost to cost*) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti. Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari;
- d) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto.

#### 4.4.2. *Adeguatezza dei sistemi informativo-contabili e rappresentazione contabile SAL*

Da quanto fin qui esposto emerge ad ogni evidenza come ai fini della concreta applicazione del criterio della percentuale di completamento, l'impresa sia dotata di un'adeguata funzione di *programmazio-*

<sup>86</sup> Ove chiaramente manchi tale corrispondenza tra costi e prezzi unitari si rende necessario procedere ad appropriate rettifiche dei singoli prezzi, anche se espressamente indicati nel contratto, in un'unitaria considerazione del contratto, considerando il contratto come un "*unicum*". OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 78.

<sup>87</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 59.

*ne e controllo* con sistemi di contabilità analitica in grado sia di effettuare previsioni attendibili, sia di operare un costante monitoraggio e controllo delle attività svolte<sup>88</sup>.

A tal fine, basti considerare l'elenco di attività che, a titolo meramente esemplificativo, i principi contabili richiamano per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento<sup>89</sup>:

- Determinazione dell'ammontare dei ricavi di commessa.
- Predisposizione di un preventivo di costo, secondo l'iter con cui deve essere svolto il lavoro.
- Rilevazione dei costi consuntivi nel corso della commessa.
- Accertamento che la rilevazione dei costi di commessa venga effettuata in modo tempestivo e coerente con l'avanzamento fisico dei lavori.
- Aggiornamento periodico del preventivo di costo, tenendo conto delle variazioni tra costi consuntivi e preventivi che si sono manifestate nel corso dell'avanzamento dei lavori. L'aggiornamento del preventivo e l'accertamento della completezza dei costi relativi ad uno stato d'avanzamento comporta di correlare i costi accumulati allo stato d'avanzamento, aggiungendo i costi necessari per il completamento.
- Aggiornamento della previsione dei ricavi di commessa.
- Determinazione dello stato di avanzamento sulla base del metodo più appropriato;
- Accertamento periodico di eventuali perdite;
- Effettuazione di accantonamenti per i costi post-commessa, inclusi quelli per i quali la documentazione non è stata ancora ricevuta.

Come è stato osservato, le principali criticità per l'applicazione del criterio riguardano la discrezionalità e l'affidabilità degli elementi fondamentali su cui si fonda la valutazione (costi e ricavi di commessa).

A livello di *rappresentazione contabile* l'applicazione del criterio della percentuale di completamento genera, a seconda dei casi, vari tipi di rilevazione. In linea di principio, i componenti positivi di reddito si rilevano nelle voci del Conto Economico *A.1. Ricavi di vendita e delle prestazioni* in presenza di certezza della maturazione del ricavo poiché definitivamente riconosciuto e accettato dall'appaltatore sulla base dei SAL). Diversamente, allorquando il contratto non preveda la

<sup>88</sup> S. AZZALI-L. FORNACIARI-T. MAZZA-M.R. PIEROTTI, 'La valutazione dei lavori in corso su ordinazione', cit. p. 310.

<sup>89</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 60.

fatturazione sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori sarà interessato il conto *A.3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione*. In termini applicativi si possono verificare le seguenti situazioni<sup>90</sup>:

- il contratto sottoscritto prevede la fatturazione al raggiungimento di specifici stati di avanzamento lavori dopo l'accettazione dell'appaltante del lavoro eseguito. In questa circostanza la fatturazione non coincide con la data di fine esercizio con la conseguente necessità di movimentare entrambe le voci del valore della produzione. In particolare, nella voce *A.1. Ricavi di vendita e delle prestazioni* occorre rilevare i ricavi fatturati per gli stati di avanzamento lavori realizzati ed accettati dal committente e in *A.3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione* occorre iscrivere le rimanenze dei lavori che rappresentano la quota di ricavi proporzionale ai lavori eseguiti dalla data dell'ultimo SAL alla data di chiusura dell'esercizio. In altre parole, il ricavo di competenza eccede quello fatturato e tale differenza rappresenta la valorizzazione del lavoro eseguito nel suddetto periodo di tempo.
- Laddove, invece, i ricavi fatturati siano maggiori rispetto a quelli di competenza, l'impresa appaltatrice fattura sia i ricavi espressivi dei SAL realizzati ed accettati (alla voce *A.1. Ricavi di vendita e delle prestazioni*) sia gli acconti concordati contrattualmente necessari per finanziarne lo svolgimento dei lavori (alla voce *D.6. Acconti* tra i debiti dello Stato patrimoniale). Gli acconti rimarranno iscritti in tale voce fino a quando non saranno recuperati attraverso la fatturazione definitiva per confluire, quindi, tra i ricavi.
- Allorquando il contratto non preveda la fatturazione dei SAL realizzati, ma solo degli acconti, l'impresa appaltatrice dovrà determinare il ricavo di competenza, con iscrizione alla voce *A.3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione*. Gli eventuali acconti ricevuti e fatturati saranno iscritti tra i debiti dello Stato Patrimoniale (Voce *D.6. Acconti*)

Emerge ad ogni evidenza, come le varie ipotesi comportino rappresentazioni differenti nel conto economico dell'impresa appaltatrice, la cui complessità richiede l'esigenza di adeguata informativa nella nota integrativa.

<sup>90</sup> S. AZZALI-L. FORNACIARI-T. MAZZA-M.R. PIEROTTI, 'La valutazione dei lavori in corso su ordinazione', cit. p. 305.



L'imputazione a conto economico del ricavo (voce A1 del conto economico) è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti<sup>91</sup>. In ordine alle maggiorazioni per revisione prezzi, se i criteri di calcolo sono chiaramente esposti in contratto e non vi siano contestazioni al riguardo, esse sono incluse nei ricavi di commessa man mano che vengono eseguiti i lavori cui si riferiscono<sup>92</sup>.

#### **4.5. I costi di acquisizione della commessa e i costi pre-operativi**

Alcune brevi indicazioni devono riservarsi a quei costi che le aziende operanti su commessa sostengono in relazione più o meno diretta con le commesse acquisite. Il riferimento è rivolto alle seguenti tipologie di costo richiamate dai principi contabili<sup>93</sup>:

##### **COSTI DI ACQUISIZIONE DELLA COMMESSA**

Tali costi, che attengono studi e ricerche (inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare) devono normalmente imputarsi a conto economico. È accettabile il loro differimento a condizione che essi siano attendibilmente misurabili e recuperabili con il margine di commessa. Deve comunque trattarsi di costi specificamente sostenuti per una commessa assegnata nello stesso esercizio o entro la data di preparazione del bilancio<sup>94</sup>.

##### **COSTI PRE-OPERATIVI**

Trattasi dei costi sostenuti dopo l'acquisizione del contratto, ma prima che l'attività di produzione della commessa abbia avuto inizio. Essi riguardano costi di progettazione e costi per studi specifici della commessa, i costi di organizzazione della produzione e del cantiere,

<sup>91</sup> Tale certezza normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori (SAL) predisposti in contraddittorio con il committente e accettati dallo stesso committente. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 52.

<sup>92</sup> Nel corso della commessa, l'appaltatore può avanzare delle richieste per corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti contrattualmente (*claim*). Considerato che la determinazione dei corrispettivi aggiuntivi è soggetta ad un elevato grado di incertezza sugli ammontari che verranno riconosciuti e sui tempi d'incasso e spesso dipende dall'esito di negoziazioni tra le parti, i corrispettivi aggiuntivi sono inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano certi o ragionevolmente certi. Tali corrispettivi aggiuntivi sono certi quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio; sono ragionevolmente certi quando, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è ragionevolmente certo che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica. OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 55.

<sup>93</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 37.

<sup>94</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 37.

i costi di avvio della produzione. Il relativo trattamento è diverso a seconda del metodo applicato, poiché in caso di adozione del criterio della percentuale di completamento essi si rileveranno tra le immobilizzazioni immateriali<sup>95</sup>. Invece, nell'ipotesi di applicazione della commessa completata gli stessi devono rilevarsi secondo i medesimi criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere, rappresentando quindi dei costi di esercizio.

Costi pre-operativi inclusi nei lavori in corso su ordinazione sono rilevati a conto economico per competenza in funzione dell'avanzamento dei lavori determinato con le modalità previste per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento. Nel caso di applicazione del metodo del costo sostenuto (cfr. paragrafo 64), lo stato avanzamento dei lavori è determinato ponendo a confronto i costi di commessa sostenuti fino ad una certa data (esclusi i costi preoperativi) con i costi di commessa totali stimati (esclusi i costi pre-operativi).

#### **COSTI POST-COMMESSA**

Riguardano quei costi, sostenuti dopo la chiusura dei lavori, rappresentati da: costi di smobilizzo del cantiere, costi di collaudo delle opere eseguite, oneri per penalità contrattuali, oneri per garanzie contrattuali, ecc. Evidentemente l'incidenza di tali costi non può riguardare il solo esercizio di sostenimento, bensì deve riferirsi all'intero periodo di lavorazione della commessa. In particolare, qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa sono inclusi tra quelli della commessa e nel preventivo di costo. Alla chiusura della commessa, l'ammontare non ancora sostenuto di tali costi richiede opportuni accantonamenti al fondo rischi ed oneri. Qualora invece si adotti il metodo delle misurazioni fisiche o altri similari, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri dovranno effettuarsi progressivamente in funzione dell'avanzamento della commessa<sup>96</sup>.

#### **4.6. La disclosure dei lavori in corso su ordinazione**

È evidente che le peculiarità che caratterizzano i lavori in corso su ordinazione determinano la presenza di un'adeguata informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

<sup>95</sup> In merito all'ammortamento, esso si determina in funzione dell'avanzamento dei lavori calcolato secondo le modalità previste per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento (metodo del costo sostenuto, metodo delle ore lavorate, metodo delle unità consegnate, ecc.)

<sup>96</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 58.

**NOTA INTEGRATIVA**

Facendo riferimento alla *Nota Integrativa*, l'art. 2427, co. 1, Cod. Civ. richiede di fornire vari tipi di informazione:

***Informazioni sugli aspetti valutativi***

- *Criteri applicati nella valutazione* dei lavori in corso su ordinazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (n. 1). A questo riguardo, per i lavori in corso su ordinazione, occorre indicare<sup>97</sup>:
  - Il criterio adottato (commessa completata o percentuale di completamento);
  - la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;
  - i criteri di contabilizzazione dei costi per l'acquisizione della commessa, dei costi pre-operativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;
  - il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;
  - la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate.
- L'ammontare degli *oneri finanziari* imputati nell'esercizio.

***Informazioni sulle movimentazioni delle voci***

- Le *variazioni intervenute* nella consistenza della voce.

**Altre informazioni**

- *L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale*. A tali fini la nota integrativa fornisce evidenza degli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio. La nota integrativa indica, inoltre, l'esposizione dell'appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati<sup>98</sup>.
- In presenza di deroga ex art. 2423 co, 4, Cod. Civ. (rilevanza) indicazione criteri attuazione disposizione.
- Ove rilevante, la nota integrativa fornisce le seguenti informazioni<sup>99</sup>:
  - gli effetti dell'aggiornamento dei preventivi;

<sup>97</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 94.

<sup>98</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 97.

<sup>99</sup> OIC<sub>23</sub>, *Lavori in corso su ordinazione*, 2016, par. 99.

- l'ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (*claim*), compresi rispettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;
- la distinzione tra anticipi e acconti, a meno che non sia stata già effettuata nello stato patrimoniale;
- per le società appaltatrici partecipanti a consorzi, l'elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con l'indicazione della quota di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o affidati ai consorzi.

#### **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

A livello strettamente normativo non vi sono specifiche norme concernenti i lavori in corso su ordinazione. Si rende, tuttavia, necessario evidenziare che tanto le informazioni concernenti l'andamento della gestione, quanto la sua prevedibile evoluzione implicano la necessità di formulazione di specifici indicatori economico-finanziari e di rischio.